

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRODOTTI DIETETICI SENZA GLUTINE DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI SPECIALIZZATI EX D.LGS. 114/1998 E DELIB. G.R. n.26/9 del 24.05.2011.

TRA

L' Azienda Socio – Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con sede legale in Sassari, Via Cattalochino 11, codice fiscale e partita IVA 02884000908, nella persona del Direttore Generale Dott. Flavio Sensi, in qualità di Legale Rappresentante, di seguito denominata "ASL n.1 di Sassari",

E

l'esercizio commerciale Mondocelia di Claudia Fenu con sede in Ploaghe in Via Diaz 6, codice fiscale FNECLD82L66I452N e partita IVA 02596960902, iscritto al registro delle imprese presso la CCIAA di Sassari, al n. REA SS -192020, nella persona del titolare, di seguito denominata "Ditta",

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ'

Oggetto della presente Convenzione è la erogazione di prodotti dietetici senza glutine indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui all'art.7 D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute - a favore di soggetti celiaci ed effettuata a carico del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e definizione resa dal D.Lgs.114/1998.

ART. 2 OBBLIGHI DELLE PARTI

La Ditta si impegna a :

- garantire un congruo assortimento dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare inseriti nel Registro Nazionale - sezione A2 di cui all'art.7 D.M. 08/06/2001, istituito presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti della Nutrizione del Ministero della Salute;

- garantire la fruibilità dei buoni mensili rilasciati dalla ASL n.1 di Sassari a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di spesa ivi previsto, nel rispetto delle modalità e dei prezzi di rimborso definiti nei provvedimenti regionali;
- provvedere alla consegna alla ASL di residenza dell'assistito, entro il giorno 5 di ciascun mese, delle fatture relative alla richiesta di pagamento dei buoni riferiti alle consegne effettuate nel mese precedente, corredati del fustello ottico dei prodotti erogati;
- garantire l'espletamento di tutti gli obblighi informativi espressamente richiesti dalla ASL n.1 di Sassari, da presentare unitamente alla documentazione contabile per il pagamento dei corrispettivi.

ART. 3 RISERVATEZZA GESTIONE DEI DATI

La Ditta assume l'obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.

ART. 4 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

4.1 La durata della Convenzione decorre dal 1.1.2022 fino al 31.12.2022.

4.2 Entrambe le parti possono recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi all'altro contraente con lettera raccomandata AR o PEC.

4.3 La Convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora entrino in vigore disposizioni normative o di carattere provvedimentale che modifichino la tipologia e le modalità di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine.

4.4 In entrambi i casi di cui ai punti 4.2 e 4.3 la Ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale.

ART. 5 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti, protratto oltre il termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione ad adempiere, assegnato alla parte inadempiente a mezzo di raccomandata AR o PEC, la controparte ha facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale.

In ogni caso, si prevede che la ASL n.1 di Sassari possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'art.1456 cod. civile, previa dichiarazione da comunicarsi a controparte con raccomandata AR o PEC, nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione;
- violazione da parte della ditta/società dell'art.3 della Convenzione (Obblighi di Riservatezza).

ART. 6 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della Convenzione saranno demandate al Foro di Sassari.

ART. 7 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.

Letto, confermato e sottoscritto.

per ASL n.1 di SASSARI
Il Direttore Generale
Dott. Flavio Sensi

per la Ditta
Mondocelia
Il Titolare

imposta di bollo assolta in modo virtuale